

H3G S.p.A. - a Socio Unico -  
Sede Legale:  
Via Leonardo da Vinci, 1  
20090 Trezzano S/N (Mi) - Italia  
Sede Operativa:  
Via Alessandro Severo, 246  
00145 Roma - Italia  
www.tre.it

Direzione Affari Legali  
Milano: Tel. +39 02 4458.1  
Fax +39 02 4458 2701  
Roma: Tel. +39 06 5955.1  
Fax +39 06 5955 6949



Spett.le **Autorità per le Garanzie  
nelle Comunicazioni**  
Centro Direzionale Isola B5  
Torre Francesco  
80143 Napoli

Invio per posta elettronica all'indirizzo  
e.cotugno@agcom.it

Roma, 25 giugno 2009

Oggetto: Audizione specifica su proposta di modifiche al regolamento di cui alla del. 173/07/CONS. **Osservazioni inerenti la Bozza di Regolamento**

**Art. 8, comma 3** - Si osserva che la modifica proposta - concernente l'onere di comunicazione dell'adesione alla procedura conciliativa da parte dell'Operatore entro **10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione** – rimane vana e priva di pratica efficacia nei casi, frequenti, di convocazioni a comparire ad udienze fissate ad oltre 4 mesi dal ricevimento dell'avviso di convocazione.

**Art. 12, comma 3** – H3G, ai fini della valutazione del comportamento delle parti, rappresenta la necessità che venga riconosciuto il diritto dell'Operatore ad ottenere la verbalizzazione, in caso di esito negativo, dell'offerta proposta all'utente e da questi rifiutata.

**Art. 21, comma 1** – Si chiede che venga richiamato, nel provvedimento temporaneo, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 259/03, per escludere che l'obbligo di fare, imposto all'Operatore, si traduca nella richiesta di una condotta tecnicamente impossibile o talmente onerosa da divenire tale.

**Art. 22** – H3G manifesta la propria perplessità in relazione alla delega ai CORECOM della definizione delle controversie in sede contenziosa di cui al Capo III del Regolamento, per le seguenti ragioni:

- In analogia con i principi mutuati dal diritto processuale, si evidenzia il rischio che possa venire a mancare l'imparzialità e la terzietà dell'organo giudicante, atteso che il CORECOM ha precedentemente già conosciuto la controversia e potrebbe essere influenzato, nella propria decisione, da un convincimento pregresso (e ciò nonostante l'astratto obbligo del Corecom di dover garantire la separazione tra le funzione di conciliazione e quella



- di definizione della controversia);
- Solo l'AGCOM – struttura, per definizione, autonoma ed indipendente – garantisce le qualità tecniche e conoscitive necessarie allo svolgimento dell'attività decisionale;
  - L'esigenza di assicurare l'imparzialità di trattamento verrebbe garantita solo dall'essere, l'organo giudicante, unico e "centralizzato" per tutte le controversie in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, consentendo in tal modo un orientamento decisionale omogeneo per situazioni analoghe. Peraltro anche sotto il profilo sanzionatorio, al fine di evitare applicazioni discordanti ed ingiustificate, si sottolinea l'opportunità della centralizzazione della fase contenziosa;
  - Si rappresenta l'opportunità di un'attenta valutazione della delega ai CORECOM della definizione delle controversie in sede contenziosa per evitare il concreto rischio di svilimento dell'attività conciliativa, atteso che l'utente potrebbe non aver più interesse a conciliare la controversia potendo ritenere maggiormente conveniente adire il CORECOM in fase contenziosa, con l'intento – reale o presunto - di ottenere maggiori vantaggi economici;
  - Con riferimento al **comma 4** "Al procedimento per la definizione della controversia si applicano, **ove non espressamente derogate**, le norme di cui al Capo III (...)" si ravvisa la necessità di un maggior approfondimento circa la legittimità della deroga delle norme del regolamento che disciplinano il procedimento contenzioso, laddove non venga indicata la normativa altrimenti applicabile e le fattispecie in cui è ammissibile detta deroga.

Distinti saluti.

---

Antongiulio Lombardi  
Direttore Affari Regolamentari e Istituzionali